



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON HANNO DEPOSITATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO PER OLTRE TRE ANNI CONSECUTIVI, EX ART. 2490, COMMA 6, C.C.

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c. presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581;

visto l'art. 2490, commi 1 e 6 c.c., dove si prevede rispettivamente che *“I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio d'esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479, ai soci”* e che *“qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495”*;

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'art. 40, comma 1, che prevede che *“il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore”*;

assunto che le citate norme attengono ad un procedimento di cancellazione semplificativo, funzionale all'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridico-economiche presenti nel registro delle imprese, al fine di renderle quanto più conformi alla realtà economica ed imprenditoriale del territorio provinciale;

visto l'elenco estratto tramite il servizio online di Infocamere S.c.p.A., “Cruscotto Qualità”, contenente n. 439 società in liquidazione che presentano la situazione giuridica prevista dall'art. 2490 c.c., ovvero il mancato deposito per oltre tre anni consecutivi del bilancio d'esercizio;

considerato che, in seguito all'istruttoria condotta dall'ufficio, le posizioni societarie che rispondono alle caratteristiche definite dal citato articolo e per le quali si è verificata inoltre l'assenza di vincoli su quote societarie, di procedure concorsuali in corso, nonché l'assenza di titolarità di beni immobili (come da controllo presso la banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate), risultano n. 394;

verificato che la quasi totalità delle società in questione non è titolare di un domicilio digitale valido a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione e che, di conseguenza, le comunicazioni dovrebbero perfezionarsi a mezzo raccomandata A.R., con un dispendio di tempi e di costi, dovendo inviare la comunicazione di avvio del procedimento alle sedi sociali e ai liquidatori delle stesse;

richiamato l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 che prevede, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

ritenuto che la norma sopra citata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di un procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che presentano la stessa situazione di irregolarità giuridico-amministrativa;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

ritenuto, per la fattispecie in esame, che la notificazione a mezzo del servizio postale non trovi giustificazione, sia con riferimento agli artt. 3/bis e 6 del D.lgs. 7.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", che introducono un obbligo generale di utilizzo di canali telematici per comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia con riguardo a quanto previsto dai decreti D.lgs 185/2008, D.L. 179/2012 e D.L. 76/2020 in materia di obbligo di attivazione di un domicilio digitale valido e attivo;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del registro delle imprese di Pavia proceda alle notificazioni dei procedimenti di cui all'art. 2490, comma 6, c.c. e destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'Albo *on line* dell'avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo consenta di diffondere la notizia della procedura avviata d'ufficio e costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990;

ritenuto, per le motivazioni sopra ricordate, di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'allegato elenco, nell'Albo camerale *on line*, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;

dato atto che, qualora venga accertato che una società sia dotata di un regolare domicilio digitale, l'ufficio provvederà ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento anche al domicilio digitale;

ritenuto inoltre opportuno, al fine di garantire una maggiore e più diffusa conoscibilità del procedimento, pubblicare la presente determinazione nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle Imprese e informare gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria provinciali più rappresentative;

valutato che la notificazione si può ritenere avvenuta decorso il periodo temporale di 30 giorni dal momento di pubblicazione del presente provvedimento con l'allegato elenco (Allegato A) all'Albo Camerale *online*;

considerato che le società indicate nell'allegato elenco (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, sono invitate a depositare (ai sensi dell'art. 2490 c.c.) i bilanci d'esercizio di cui è stato omesso il deposito o a far pervenire eventuali osservazioni giustificative al fine di interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio, entro i 15 giorni successivi alla notifica del presente provvedimento;

per quanto sopra premesso e esposto

d e t e r m i n a

1. di avviare il procedimento di cancellazione in oggetto nei confronti delle società presenti nell'allegato elenco (Allegato A);
2. di notificare il presente atto di avvio del procedimento riferito a tutte le società presenti nell'elenco sopra richiamato, mediante pubblicazione all'Albo camerale *on line*, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, ossia dal 12 settembre 2023 al 27 ottobre 2023, e di notificare il presente atto di avvio di procedimento, in caso di società dotate di un regolare domicilio digitale, anche mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo PEC valido;
3. di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco allegato (Allegato A), nell'Albo camerale *on line* per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, nonché di informare gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria provinciali più rappresentative;
4. di annotare nel Registro delle Imprese, con riferimento alla posizione anagrafica delle suddette società, l'informazione dell'avvio del procedimento di cancellazione, con l'indicazione degli estremi della presente determinazione e della data della sua pubblicazione all'Albo camerale *on line*;
5. di riservarsi di assumere ogni ulteriore eventuale provvedimento dovesse necessitare in merito.

IL CONSERVATORE
Dr. Enrico Ciabatti

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)